

<b>OGGETTO:</b>	<b>RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. CON SEDE IN TRENTO IN MATERIA DI ICI PER L'ANNO D'IMPOSIZIONE 2008.</b>
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con provvedimento di accertamento n. 20080000068 dd. 03.12.2013, notificato in data 03.12.2013, emesso dal Comune relativamente al tributo di cui all'art. 1 e seguenti del D.L.vo n. 504/1992 e s.m. (I.C.I.), sono stati accertati a carico di HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L., con sede in Trento, Viale Trieste n. 43, importi dovuti a titolo di imposta, oltre a sanzioni ed interessi per omesso versamento relativamente all'anno 2008;
- avverso il provvedimento predetto HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. ha presentato ricorso, per la sola parte riguardante l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.L.vo n. 546/1992 e s.m. in data 17.01.2014, ricevuto in data 22.01.2014 al n. 0000470/A di protocollo.

Dato atto che, dopo attenta valutazione dei contenuti del ricorso in parola, si deve ritenere che non siano da condividere i motivi di impugnazione adottati dal ricorrente e che sussistano tuttora i presupposti che hanno portato all'emanazione del suddetto provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzione.

Presa visione a tale proposito dello schema di atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni predisposto dall'Ufficio Tributi e ritenuto di farne propri i contenuti e le motivazioni.

Viste le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 11, 12 e 23 del D.L.vo n. 546/1992 che consentono al Comune di resistere, costituendosi ritualmente in giudizio e secondo le modalità ivi disciplinate, avverso il ricorso presentato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso medesimo (avvenuta nel caso in specie in data 22.01.2014).

Ritenuto quindi opportuno resistere al ricorso presentato, a tutela degli interessi del Comune, innanzi la Commissione Tributaria di Primo grado di Trento, dando mandato in tal senso al Sindaco quale rappresentante legale del Comune e quindi titolare del potere di rappresentare in giudizio il Comune.

Ritenuto inoltre di non avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetto esterno all'Amministrazione comunale, come consentito dall'art. 12, comma 1 del D.L.vo n. 546/1992, dando atto nel contempo che per tale necessità il Sindaco potrà avvalersi dell'Ufficio Tributi del Comune ed in particolare del responsabile dell'Ufficio stesso signor Bodio Remo per l'eventuale trattazione della causa in pubblica udienza.

Visto che, sulla base di quanto previsto dall'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2013, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 11.04.2013, efficace ed operativo fino all'adozione di quella relativa al 2014 per quanto disposto dalla deliberazione medesima, la materia oggetto del presente atto è riservata alla competenza della Giunta comunale.

Dato atto infine che allo stato attuale la resistenza in giudizio di cui al presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. Di resistere, per i motivi meglio espressi in premessa, avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento contro il ricorso presentato avverso il provvedimento di accertamento in premessa meglio identificato e per la sola parte riguardante l'irrogazione delle sanzioni, emesso nei confronti di HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L., con sede in Trento, Viale Trieste n. 43, relativamente all'applicazione del tributo di cui agli artt. 1 e seguenti del D.L.vo n. 504/1992 e s.m..
2. Di conferire mandato, per i motivi meglio espressi in premessa, al Sindaco pro tempore per la rappresentanza in giudizio del Comune nella causa di cui al precedente punto 1, compreso il potere di sottoscrivere tutti gli atti processuali ed esclusa unicamente la potestà di decidere in merito all'abbandono della causa o dell'adesione ad eventuale proposta di conciliazione giudiziale.
3. Di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Comune non si avvarrà, nella causa di cui al precedente punto 1, di assistenza tecnica esterna ma dell'Ufficio Tributi.
4. Di delegare fin d'ora il Responsabile dell'Ufficio Tributi comunale signor Bodio Remo all'eventuale trattazione in pubblica udienza della causa in nome e per conto del Comune.
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario all'Amministrazione comunale.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.